

Bruxelles, 12 giugno 2019
(OR. en)

10235/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0130 (NLE)**

**AELE 44
EEE 36
N 39
ISL 37
FL 51
MI 516
ECO 65
INST 166**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 giugno 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 269 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 269 final.

All.: COM(2019) 269 final



Bruxelles, 11.6.2019
COM(2019) 269 final

2019/0130 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE per integrarvi la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'*acquis* dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

Il processo di integrazione dell'*acquis* dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti dall'accordo SEE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione della direttiva 2014/40/UE nell'accordo SEE non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

Principali adattamenti chiesti dagli Stati EFTA

Adattamento a): è importante garantire alla Commissione l'accesso ai dati e alle informazioni, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 7. All'occorrenza, adattamenti più precisi saranno inseriti nelle decisioni del Comitato misto relative alla legislazione di attuazione della direttiva 2014/40/UE.

Adattamento b): a causa di vincoli costituzionali negli Stati EFTA-SEE, le imposte non possono essere riscosse direttamente dalla Commissione. La soluzione proposta è conforme alla struttura a due pilastri dell'accordo SEE.

Adattamento c): la Norvegia gode dal 1994 di un'esenzione dal divieto applicabile al tabacco per uso orale. L'esenzione è tuttora giustificata, poiché il tabacco per uso orale è un prodotto molto diffuso sul mercato norvegese che viene utilizzato dal 14 % della popolazione (Istituto statistico norvegese, 2017). In considerazione della sua situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso del tabacco orale e ai suoi modelli di consumo (illustrati più avanti), la Norvegia vorrebbe aggiungere un'avvertenza alternativa relativa alla salute riguardo al tabacco per uso orale.

Negli ultimi 10-15 anni il consumo del tabacco per uso orale è aumentato in modo esponenziale in Norvegia, specialmente tra i giovani. Mentre poco più di dieci anni fa il suo consumo era poco diffuso tra i giovani e quasi inesistente fra le donne, ora il tabacco per uso orale è utilizzato dal 33 % dei giovani e dal 18 % delle giovani norvegesi di età compresa tra i 16 e i 24 anni, una tendenza che non accenna a cessare. Questa situazione è caratteristica della Norvegia perché in Svezia, l'altro paese in cui è autorizzata la vendita di tabacco per uso orale, non si osserva lo stesso aumento tra le donne in giovane età.

Si stima inoltre che in Norvegia il 20 % delle donne continui a consumare tabacco per uso orale durante la gravidanza. Vi sono prove convincenti del fatto che il consumo del tabacco per uso orale durante la gravidanza può ridurre il peso alla nascita e aumentare il rischio di parto prematuro o di un feto morto. Vi sono inoltre indicazioni del fatto che tale uso potrebbe

contribuire alla pre-eclampsia e aumentare il rischio di insufficienza respiratoria tra i neonati e di malformazioni del labbro/del palato. Visto il rapido aumento dell'uso tra le donne in giovane età, vi è il rischio che nei prossimi anni il consumo di snus si diffonda maggiormente tra le donne incinte, con un conseguente aumento degli esiti avversi della gravidanza e dei disturbi dello sviluppo del feto o del neonato.

In considerazione della sua situazione particolare, la Norvegia dovrebbe essere libera di autorizzare un'avvertenza alternativa relativa alla salute riguardo al tabacco per uso orale immesso sul mercato nazionale.

Adattamento d): in Norvegia la vendita di tabacco per uso orale è autorizzata perché si tratta di un prodotto tradizionale. Questa esenzione dovrebbe rimanere in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo³ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e

² GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

³ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁴ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24.

certificazioni) dell'accordo SEE dovrà basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*